



Garanzie finanziarie

Indicazioni operative per le verifiche da parte delle pubbliche amministrazioni e degli altri beneficiari

Premessa

Questa comunicazione aggiorna la precedente comunicazione “[Garanzie finanziarie: suggerimenti per le Pubbliche Amministrazioni e altri beneficiari](#)” del 28 maggio 2020, la quale ha fornito indicazioni alle Pubbliche amministrazioni (PA) e ad altri beneficiari su come verificare se un operatore è autorizzato al rilascio di garanzie e polizze fideiussorie e su come individuare casi di garanzie e polizze false.

Il rischio per le PA di acquisire garanzie e polizze false o rilasciate da operatori non autorizzati, anche in relazione agli appalti legati al PNRR, rimane ancora significativo.

È quindi opportuno richiamare ancora una volta l’attenzione delle pubbliche amministrazioni e delle imprese che partecipano a gare di appalto sulla necessità di compiere un’accurata verifica sulle garanzie e sulle polizze fideiussorie prima della loro accettazione.

La tabella sottostante, di rapida consultazione, e alcune FAQ di approfondimento forniscono indicazioni su come effettuare i controlli sui soggetti e sulle garanzie.

TABELLA

Intermediario	Dove verificare	FAQ
Banche	➤ Banche italiane: consultare gli albi ed elenchi pubblicati sul sito della Banca d'Italia , sezione “Banche”.	FAQ n. 2
	➤ Banche estere: consultare la sezione “ <i>Banche ed altri intermediari esteri abilitati in Italia</i> ” degli albi ed elenchi pubblicati sul sito della Banca d'Italia e verificare che tra le “Attività autorizzate/notificate” della banca vi sia il “Rilascio garanzie e impegni di firma”. Inoltre, sul registro dell'European Banking Authority (EBA) , sezione “ <i>Credit institution</i> ”, è possibile verificare in quale Paese è autorizzata una banca estera.	FAQ n. 3
Intermediari finanziari ex art. 106 TUB	➤ Intermediari finanziari italiani: consultare l'apposito elenco degli intermediari finanziari che rilasciano garanzie fideiussorie nei confronti del pubblico pubblicato sul sito della Banca d'Italia .	FAQ n. 4

	➤ Intermediari finanziari esteri: consultare gli albi ed elenchi pubblicati sul sito della Banca d'Italia, sezione “<i>Banche ed altri intermediari esteri abilitati in Italia</i>” e verificare che tra le “Attività autorizzate/notificate” dell’intermediario vi sia il “Rilascio garanzie e impegni di firma”.	FAQ n. 5
Confidi	➤ Confidi maggiori: sono iscritti all’albo ex art. 106 TUB. L’abilitazione a rilasciare garanzie per appalti può essere verificata consultando l’apposito elenco degli intermediari finanziari che rilasciano garanzie fideiussorie nei confronti del pubblico, pubblicato sul sito della Banca d'Italia.	FAQ n. 6
Imprese assicurative	➤ Imprese assicurative italiane: consultare l’elenco delle imprese assicurative italiane abilitate al rilascio di polizze fideiussorie, c.d. Ramo 15 – Cauzione (link per il download), presente sul sito IVASS, sezione “Garanzie Finanziarie per le PA”.	FAQ n. 7
	➤ Imprese assicurative estere: consultare l’elenco delle imprese assicurative estere abilitate al rilascio di polizze fideiussorie (link per il download), presente sul sito IVASS, sezione “Garanzie Finanziarie per le PA”. Inoltre, sul registro dell’European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA), è possibile verificare in quale Paese estero è autorizzata una impresa di assicurazione .	FAQ n. 8

FAQ n. 1 - Quali garanzie fideiussorie possono essere rilasciate alle PA?

Secondo la normativa bancaria e assicurativa, le garanzie nella forma di fideiussioni e polizze fideiussorie possono essere validamente rilasciate solo da alcune categorie di operatori finanziari, autorizzati secondo la propria disciplina di settore. Nello specifico si tratta di:

- banche;
- intermediari finanziari non bancari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del Testo Unico Bancario (“Intermediari 106”);
- confidi iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del Testo Unico Bancario (“confidi maggiori”);
- imprese di assicurazione, purché abilitate all’esercizio del ramo cauzioni (art. 2 del d.lgs. 209/2005 - Codice delle Assicurazioni private).

La Banca d'Italia e l'IVASS curano la tenuta di albi ed elenchi dei soggetti autorizzati.

FAQ n. 2 - Quali controlli si possono compiere quando la fideiussione risulta rilasciata da una banca italiana?

Se un soggetto si qualifica come “banca” e ha sede legale in Italia, deve risultare iscritto nell’[albo delle banche](#), consultabile sul sito della Banca d'Italia. È possibile verificare l’iscrizione nella sezione “Banche” o anche cliccando in alto a destra su “Ricerca storica/avanzata” e inserendo la

denominazione della banca o il codice meccanografico di 4 cifre. Tale codice è anche noto come codice ABI e viene indicato dalle banche nelle comunicazioni ufficiali, insieme alla denominazione sociale.

Attenzione! Bisogna accertarsi anche che non vi siano annotazioni relative a provvedimenti di liquidazione, di revoca della licenza bancaria o di cancellazione dall'albo, soprattutto se si usa la funzione "ricerca storica/avanzata".

FAQ n. 3 - Quali controlli si possono compiere quando la fideiussione risulta rilasciata da una banca estera?

Per sapere se una banca estera è legittimata a operare in Italia, deve risultare iscritta nell'[albo delle banche](#) consultabile sul sito della Banca d'Italia.

In questo caso si può ricercare la banca cliccando a sinistra sulla sezione "Banche ed altri intermediari esteri abilitati in Italia"; attraverso la funzione "Ricerca storica/Ricerca avanzata", selezionando la maschera "Ricerca avanzata negli albi ad una data" è possibile impostare la ricerca per la nazionalità della banca.

Inoltre, bisogna verificare che nella scheda "Attività autorizzate/notificate" sia presente la voce "Rilascio garanzie e impegni di firma".

Inoltre, sul [registro dell'European Banking Authority \(EBA\)](#), sezione "Credit institution", si può verificare il Paese dell'UE o dello Spazio Economico Europeo che ha rilasciato l'autorizzazione o in cui sono insediate le succursali.

FAQ n. 4 - Quali controlli si possono compiere quando la fideiussione risulta rilasciata da un intermediario finanziario italiano?

Un soggetto non bancario che si qualifica come "Intermediario finanziario" e ha sede legale in Italia, deve essere iscritto all'albo previsto dall'art. 106 del Testo Unico Bancario ed essere autorizzato al rilascio di garanzie.

É possibile verificare se un intermediario finanziario è abilitato a prestare garanzie nell'apposito elenco degli intermediari finanziari abilitati al rilascio di fideiussioni nei confronti del pubblico, [pubblicato sul sito della Banca d'Italia](#).

Si ricorda che le società fiduciarie, pure iscritte nella sezione dell'albo ex art. 106 TUB, e gli operatori di microcredito non possono rilasciare garanzie.

FAQ n. 5 - Quali controlli si possono compiere quando la fideiussione risulta rilasciata da un intermediario finanziario estero?

Anche gli intermediari finanziari non bancari con sede legale all'estero possono rilasciare fideiussioni in Italia.

Per verificare se un intermediario finanziario estero è abilitato al rilascio di garanzie, bisogna consultare gli [albi e elenchi di vigilanza](#), sezione “Banche ed altri intermediari esteri abilitati in Italia” e controllare che nella scheda delle “Attività autorizzate/notificate” sia presente la voce “Rilascio garanzie e impegni di firma”.

FAQ n. 6 - Quali controlli si possono compiere quando la fideiussione risulta rilasciata da un Confidi?

Quando il soggetto che presta la fideiussione si qualifica come confidi, questo deve essere iscritto nell'albo degli intermediari ex art. 106 del TUB ed essere abilitato a rilasciare fideiussioni nei confronti del pubblico. I confidi iscritti a tale albo sono detti “confidi maggiori”.

É possibile verificare se un confidi maggiore è abilitato a prestare garanzie per appalti nell'apposito elenco degli intermediari finanziari abilitati al rilascio di fideiussioni nei confronti del pubblico, [pubblicato sul sito della Banca d'Italia](#).

Invece, i cosiddetti “confidi minori”, pur svolgendo attività di natura finanziaria, non sono iscritti nell'albo ex art. 106 del TUB ma nell'[elenco tenuto dall'Organismo Confidi Minori \(OCM\)](#) e non sono autorizzati al rilascio di fideiussioni a beneficio delle P.A.

Attenzione! Pertanto, se il soggetto confidi proponente la garanzia è iscritto nell'elenco tenuto dall'Organismo Confidi Minori (OCM) oppure dichiara di essere iscritto nell'elenco ex art. 155, co. 4, TUB, precedentemente tenuto dalla Banca d'Italia ed oggi dismesso, il soggetto non è autorizzato a rilasciare garanzie nei confronti della PA o di terzi. È opportuno, in tal caso, segnalare il soggetto all'OCM tramite i [riferimenti presenti sul sito web dell'Organismo](#).

FAQ n. 7 – Quali controlli si possono compiere quando la polizza fideiussoria risulta rilasciata da una impresa assicurativa italiana?

Se un soggetto si qualifica come “impresa di assicurazione” e ha sede legale in Italia, deve risultare iscritto nel [Registro delle imprese di Assicurazione \(c.d. RIGA\)](#) consultabile sul sito dell'IVASS. È possibile verificare l'iscrizione inserendo la denominazione della impresa.

Sul sito di IVASS è anche possibile verificare direttamente, nella sezione in Home page dedicata alle “[Garanzie finanziarie per le P.A.](#)” le imprese di assicurazione italiane abilitate ad operare nel ramo Cauzioni, censite nell'apposito [elenco](#), estratto da RIGA. Accanto a ciascuna denominazione sono indicate le modalità telematiche dichiarate dalle imprese (sito internet e/o PEC) con cui è possibile **verificare la polizza** ai sensi dall'art. 106, comma 3 del Codice degli appalti.

Si ricorda che le Società di Mutuo Soccorso non sono soggetti vigilati né dall'IVASS né dalla Banca d'Italia e non sono autorizzate al rilascio di polizze fideiussorie.

Attenzione! L'assenza della denominazione negli elenchi sopra indicati indica la mancata autorizzazione a esercitare nel ramo cauzione. In tale circostanza occorre verificare se la denominazione indicata nella polizza compare eventualmente nell'Elenco sul sito IVASS degli “[avvisi imprese non autorizzate o non abilitate](#)”, consultabile nei Quick link della sezione “Per i

consumatori". Si raccomanda di non accettare polizze emesse dalle imprese comprese in questa lista, in capo alle quali sono state accertate rilevanti violazioni normative.

Si suggerisce inoltre di verificare anche l'[elenco degli avvisi dei casi di contraffazione](#), anch'esso consultabile nel Quick link della sezione "Per i consumatori".

FAQ n. 8 - Quali controlli si possono compiere quando la polizza fideiussoria risulta rilasciata da una impresa assicurativa estera?

Anche le imprese di assicurazione estere, purché risultino abilitate a operare in Italia secondo il cosiddetto passaporto europeo, possono rilasciare polizze fideiussorie a garanzia di appalti e finanziamenti pubblici. Per sapere se una compagnia estera è legittimata a operare in Italia, si può consultare il [Registro delle imprese](#) (RIGA) sul sito dell'IVASS.

Se una compagnia assicurativa indica come sede un Paese estero, nella sezione "[Garanzie finanziarie per la P.A.](#)" in Home page del sito IVASS occorre consultare direttamente anche l'[elenco delle imprese estere abilitate al Ramo Cauzione](#), estratto da RIGA. Accanto a ciascuna denominazione sono indicate le modalità telematiche dichiarate dalle imprese (sito internet e/o PEC) con cui è possibile verificare la polizza ai sensi dall'art. 106, comma 3 del Codice degli appalti.

Se non è indicata alcuna modalità, significa che l'impresa non ha comunicato all'IVASS nessuna modalità. Si suggerisce in tal caso di contattare l'IVASS a ivass@pec.ivass.it

Inoltre, sul [registro dell'European Insurance and Occupational Pensions Authority \(EIOPA\)](#), è possibile verificare il Paese dell'UE o dello Spazio Economico Europeo dove ha sede l'impresa estera e che ha rilasciato l'autorizzazione.

Attenzione! Se non si rinviene la denominazione della compagnia negli elenchi sopra indicati, vuol dire che la stessa non è autorizzata/abilitata a esercitare in Italia nel ramo cauzione. In tale circostanza occorre verificare se la medesima denominazione compare eventualmente nell'elenco pubblicato sul sito IVASS degli "[avvisi imprese non autorizzate o non abilitate](#)", consultabile nei Quick link della sezione "Per i consumatori". Si raccomanda di non accettare polizze emesse dalle imprese comprese in questo elenco, in capo alle quali sono state accertate rilevanti violazioni normative.

Si suggerisce inoltre di verificare anche l'[elenco degli avvisi dei casi di contraffazione](#), anch'esso consultabile nei Quick link della sezione "Per i consumatori".

Dopo aver svolto i necessari approfondimenti, se residuano dubbi e non si è riusciti ad avere conferma della validità della garanzia, è possibile scrivere all'IVASS (ivass@pec.ivass.it).

FAQ n. 9 - Quali controlli si possono compiere quando sulla polizza fideiussoria compare anche il nome di un intermediario assicurativo che la ha distribuita (es. *broker*, agente assicurativo, ecc.)?

Qualora sulla polizza compaia anche il nome di un soggetto che si qualifica come intermediario o distributore assicurativo (es: broker, agente assicurativo...) delle polizze della compagnia, è opportuno verificare che il soggetto distributore sia iscritto nel [Registro Unico degli intermediari](#) - RUI, presente sul sito dell'IVASS.

FAQ n. 10 - Cosa si può fare per verificare se la garanzia è falsa o contraffatta?

Oltre alle verifiche sul soggetto finanziario (banca, intermediario 106, confidi o impresa di assicurazione) di cui alle FAQ precedenti, si raccomanda di effettuare alcuni controlli anche sulla garanzia stessa.

Prima di tutto occorre controllare che il marchio, la denominazione o altri elementi identificativi presenti nei documenti contrattuali non siano contraffatti, ma corrispondano esattamente a quelli di un soggetto autorizzato. Infatti, in caso di fideiussioni o di polizze false, la documentazione contrattuale potrebbe riproporre, magari con lievi modifiche, marchi, denominazioni o altri elementi identificativi di intermediari molto conosciuti.

Per compiere questa verifica può essere utile fare un raffronto tra i marchi, le denominazioni o gli altri elementi identificativi riportati sulla documentazione contrattuale e quelli presenti sui siti web degli intermediari italiani o esteri autorizzati ai quali in apparenza si riferiscono.

A tal fine, può essere utile anche verificare che gli estremi di identificazione della banca, dell'intermediario finanziario (ad esempio il codice ABI) o della compagnia di assicurazione (ad esempio il codice IVASS) riportati nel contratto o nella polizza siano perfettamente identici a quelli riportati negli albi e negli elenchi tenuti da Banca d'Italia e IVASS (vedi FAQ precedenti).

Chi rilascia garanzie false potrebbe, inoltre, utilizzare la denominazione, i marchi o altri elementi distintivi di soggetti regolarmente autorizzati al rilascio di garanzie, ma che nei fatti non sono operativi nel settore.

Si raccomanda di non chiedere informazioni o conferme usando i recapiti indicati nella documentazione contrattuale perché potrebbe trattarsi di recapiti di comodo (ad esempio, quelli degli stessi autori della contraffazione). Per le stesse ragioni si consiglia di non effettuare ricerche sul web utilizzando indirizzi o collegamenti ipertestuali presenti sui documenti forniti dal presunto garante poiché potrebbero ricondurre a siti web contraffatti.

Negli elenchi dei soggetti abilitati al rilascio di polizze fideiussorie (vedi [FAQ n. 8](#)), l'IVASS indica i recapiti presso cui è possibile verificare la polizza.